



COMUNE DI TORANO CASTELLO

(PROVINCIA DI COSENZA)

www.comune.toranocastello.cs.it

Comune di
Torano Castello
Prot. N. 0004120 del 05/05/2020 - P
Cat. Cla. Uff. AMMINISTRAZIONE
01/202000 041209

Ordinanza a Carattere Contingibile e Urgente n. 126 del 05/05/2020

Oggetto: Ulteriori misure urgenti contenimento epidemia COVID-19: Proroga delle disposizioni di cui alle ordinanze n. 32 , 38 ,43 e 80/2020 fino al 10 maggio 2020.

IL SINDACO

VISTI i DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 che estendono a tutto il territorio nazionale le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a partire dal 12.03.2020 fino al 3 aprile 2020.

VISTE le ordinanze del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e del 28 marzo 2020 di concerto con il Ministero delle Infrastrutture;

VISTO il DPCM 1 Aprile 2020 che proroga al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11, 22 marzo 2020;

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 1/2020, n. 3/2020, n. 4/2020, n. 5/2020, n. 7/2020, n. 12/2020, n.15/2020, n. 22/2020, n. 23/2020 e 25/2020 che prevedono misure restrittive per gli spostamenti all'interno della regione ed arrivi di persone da fuori Regione nell'intero territorio della Regione Calabria fino al 13 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13 aprile 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 03 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 30 del 14/04/2020, recante «Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di Torano Castello (CS)»;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 39 del 03/05/2020, recante «Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Proroga delle Disposizioni relative al Comune di Torano Castello (CS) fino al 10 maggio 2020»;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 32 del 17/04/2020 recanti misure in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali;

TENUTO CONTO che i provvedimenti citati, al fine di contenere l'eventuale diffusione del virus COVID-19, vietano su tutto il territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché la sospensione di tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di manifestazioni fieristiche;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze, soprattutto n. 32, 38, 43 e 80/2020 di ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio comunale;

RICHIAMATA l'assoluta necessità di far fronte all'emergenza dell'epidemia da coronavirus attraverso misure di contenimento che riducano il rischio per i cittadini di essere esposti al COVID-19 e poter contrarre la malattia;

EVIDENZIATO che nella propria qualità di “Autorità Sanitaria Locale” il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale e pertanto di adottare ulteriori misure che possano rafforzare l’azione di contrasto al diffondersi dell’epidemia; **EVIDENZIATO**, altresì, che il Comune di Torano Castello è al momento “Zona Rossa” e che quindi bisogna rispettare le disposizioni restrittive imposte dalle Ordinanze Regionali n. 30 e 39/2020;

Tutto ciò considerato e ribaditi tutti i divieti, le prescrizioni e le limitazioni imposti dai provvedimenti sino ad oggi approvati e comunicati a tutti i cittadini ed operatori economici:

ORDINA

Le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Torano Castello, riportando per completezza le precedenti prescrizioni, valide fino al **10 Maggio 2020**, fermo restano il Divieto di assembramento (due persone è considerato assembramento) e l’obbligo di distanza interpersonale (almeno 1 metro) ed il **DIVIETO** assoluto di mobilità dalla propria abitazione, da cui è possibile spostarsi, portando dietro l’autocertificazione anche nel territorio comunale, solo per lavoro, salute e necessità urgenti ed indifferibili:

- a) **La chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole (art. 8 OPR n. 12/2020);**
- b) La chiusura giornaliera (da lunedì a sabato) di tutti gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di prodotti **alimentari, farmacie e parafarmacie** alle ore **19:30**;
- c) La chiusura giornaliera (da lunedì a venerdì) di tutti gli esercizi commerciali autorizzati (tranne quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari, farmacie e parafarmacie) alle ore **19:00**;
- d) La chiusura nella giornata di Sabato di **TUTTI** gli esercizi commerciali (tranne alimentari, farmacie e parafarmacie) alle ore **13:00**;

AVVERTE

Che le violazioni della presente ordinanza nonché di quanto disposto dai provvedimenti emessi a vari livelli istituzionali sono punite ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

L’ Esecutività del presente provvedimento dal giorno 05 maggio 2020, e la sua efficacia fino alla data del **10/05/2020**;

Che la presente ordinanza venga pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune, accessibile dal portale web dell’Ente, a notifica personale della cittadinanza, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:

- a. alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;
- b. al Presidente della Regione Calabria;
- c. all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
- d. alla Questura di Cosenza;
- e. Ai Responsabili del Settore Tecnico;
- f. Al Comando Polizia Municipale;
- g. Al Comando Carabinieri;

Dalla Residenza Comunale, addì 05/05/2020



IL SINDACO
Lucio Franco Raimondo